



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale ASL AL
Direttore: Dott. Gianni Musso

ACQUI TERME
Via Alessandria, 1

SPETT.LE
ISTITUTO ISRAL
VIA GUASCO 49
15121 ALESSANDRIA

PEC: isral@pec.it

OGGETTO: CONFERIMENTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DA DISPORRE AI SENSI E PER L'EFFETTO DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023 N. 36 E S.M.I., DI UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UNA DURATA DI MESI 12 – CIG. B9E7E070C7- AGGIUDICAZIONE.

Con la presente si comunica che con Determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n.326 del 04.03.2026 è stata disposta l'aggiudicazione per il servizio di mediazione culturale, occorrente all'ASL AL per mesi 12, periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, alle seguenti condizioni economiche:

ID SINTEL N. 211730199
PROTOCOLLO INFORMATICO N.1766415409497

LOTTO UNICO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E TRADUZIONE DI TESTI ISTITUZIONALI PRESSO L'ASL AL – MESI 12

CIG: B9E7E070C7

Durata contrattuale fino al 31.12.2026.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

prestazioni di mediazione culturale da svolgersi presso le seguenti strutture:

- SS.CC. Ginecologia PP.OO. Novi e Casale M.to.: circa 60 ore/anno
- SS.CC. Pediatria PP.OO. Novi e Casale M.to: circa 60 ore/anno
- SSD Consultori: circa 300ore/anno
- S.C. Ser.D Alessandria: circa 120 ore/anno
- S.C. DEA/P.S. a chiamata: circa 40 ore/anno

Importo complessivo (12 MESI): Euro 20.880,00 IVA esente.

Servizio: S.C. Economato Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale ASL AL
Tel. 0144/777.625
provveditorato@pec.aslal.it
www.aslal.it

Con la sottoscrizione della presente lettera commerciale, la Ditta aggiudicataria (di seguito: anche il "Contraente") e l'A.S.L. AL si impegnano ad accettare, senza riserve, tutte le condizioni di cui alla presente fornitura / servizio.

La fornitura / servizio di cui al presente provvedimento amministrativo, dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella documentazione di gara di cui a **ID SINTEL n. 211730199** la cui documentazione riepilogativa consultabile su tale piattaforma è acquisita agli atti di questa A.S.L., nonché sulla base dell'offerta tecnica ed economica presentata dal "Contraente".

PATTO DI INTEGRITA'

Mediante la formalizzazione del rapporto contrattuale disposto con la presente lettera commerciale, le parti approvano e sottoscrivono il **PATTO DI INTEGRITÀ** nel testo approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 63 del 27.01.2014 esecutiva nelle forme di legge, adottato in applicazione dell'art. 1 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. (cd. Legge anticorruzione). Questo documento **costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera commerciale**. Il patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. AL e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione. Il personale dell'A.S.L. AL, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condivide pienamente L'A.S.L. AL si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente patto di integrità mentre la sottoscritta impresa "Contraente":

- si impegna a segnalare all'A.S.L. AL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
- si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. AL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara.
- prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva
 - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. AL, in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. "Codice degli appalti".

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra A.S.L. AL e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Altre condizioni:

ART. 1 PAGAMENTO DELLA FORNITURA / SERVIZIO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del "Contraente". Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del servizio, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 2 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura / servizio oggetto del presente contratto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente servizio. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. Al presente servizio è attribuito il codice C.I.G. precedentemente indicato. In applicazione della normativa richiamata il "Contraente" si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente servizio, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC aslal@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;

COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- e in tal caso, l'accesso ai dati;
- avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda: aslal@pec.aslal.it

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 4 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti del procedimento in oggetto potrà essere effettuato presso la S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale con sede in Acqui Terme (AL) mediante l'invio di apposita comunicazione via PEC provveditorato@pec.aslal.it indirizzata all'A.S.L. AL - Ufficio Protocollo – Via Venezia, 6 –ALESSANDRIA..

ART. 5 OBBLIGAZIONI NEL CASO DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E DI DURATA

Nel caso di contratto di fornitura con consegne ripartite, la medesima si intende per presupposizione e pertanto le quantità hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per

la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno e nel periodo di vigenza contrattuale senza che il "Contraente" possa vantare il diritto di ulteriori compensi o indennità di sorta.

ART. 6 GARANZIA

Per ciascun bene offerto e aggiudicato è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 24 mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura.

ART. 7 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente delle Amministrazioni aderenti. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il "Contraente" deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.).

ART. 8 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità delle prestazioni oggetto della fornitura/servizio risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di non eseguire, le prestazioni o i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il contraente, dovrà provvedere alla ripetizione delle prestazioni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. In caso di mancata o ritardata ripetizione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per prestazioni effettuate in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART. 9 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le prestazioni oggetto della presente procedura di gara, sono state stimate sulla base delle attuali esigenze delle Amministrazioni aderenti e sono indicative, potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità aziendali o in generale, per cause di forza maggiore, senza che il "Contraente" abbia a pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'A.S.L. AL, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al "Contraente" l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il "Contraente" non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

il "Contraente" espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal "Contraente" se non sia stata approvata dalle Amministrazioni aderenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare al "Contraente", nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di forniture analoghe, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una incidenza non superiore al 20% del valore del contratto.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- subappalto totale o parziale se non autorizzato;
- cessione del contratto;
- nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora il soggetto affidatario:

- non dia inizio alla fornitura / servizio alla data stabilita nel contratto;
- non esegua la fornitura / servizio e le prestazioni ad essa connesse in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- non impieghi personale con i requisiti concordati;

- non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Amministrazione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave o continuativo e reiterato (oltre 2 volte) che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Amministrazione ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto affidatario);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione della fornitura / servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Contraente, l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'impresa aggiudicataria inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo dell'Amministrazione del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Amministrazione di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al Contraente inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura affidata e degli importi relativi. Al Contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del soggetto affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete al Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Contraente dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

ART. 11 RECESSO

L'Amministrazione, per giusta causa o giustificato motivo, potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al "Contraente" con PEC. In tal caso, il "Contraente" avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo. Costituisce fattispecie specifica di recesso da parte delle v la circostanza che le prestazioni oggetto del contratto risultino incompatibili con disposizioni normative e/o regolamentari nazionali o regionali successivamente intervenute. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Amministrazione potranno recedere dal contratto, dandone

preavviso scritto di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al "Contraente" con PEC. Al "Contraente" verrà riconosciuto il pagamento delle prestazioni erogate e si inviterà al ritiro delle forniture installate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice.

ART. 12 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

In caso di fallimento dell'esecutore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 124 del Codice, ovvero in caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136") ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 124 del Codice.

ART. 13 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE

Eventuali modifiche dell'assetto societario (cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione) e/o della ragione sociale dell'affidatario della fornitura/servizio dovranno essere comunicate per iscritto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. La prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, comunque, subordinata al consenso dell'A.S.L. AL, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nella esecuzione delle prestazioni in offerta e non alterino le garanzie previste per la stessa nel caso di eventuale inadempimento del "Contraente". Il consenso sarà espresso entro i successivi 60 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ART. 14 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'Azienda Sanitaria Locale, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non determinare l'immediata risoluzione del contratto medesimo, contesta immediatamente tramite PEC le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni o memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di una formale notifica nella quale si darà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal "Contraente" nonché delle ragioni per cui l'A.S.L. AL ritiene di disattenderle.

ART. 15 PENALITA'

Qualora il "Contraente" rifiuti di eseguire o non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi stabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva il controllo sulla fornitura/servizio aggiudicato. Il "Contraente" dovrà consentire all'Amministrazione di verificare che la fornitura e tutte le prestazioni ad essa connesse siano svolte correttamente e nella misura prevista. L'Amministrazione, se nell'ambito dei controlli riscontrano inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna al "Contraente" un termine per la presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate penali. Delle penali applicate sarà data comunicazione al "Contraente" a mezzo PEC. Il "Contraente" dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito da parte dell'Amministrazione.

Sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del "Contraente" commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr art. 126 comma 1 del Codice). La somma complessiva di tutte le penali applicabili non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122 comma 3 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il "Contraente" esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite e in tal caso l'Amministrazione applicherà al "Contraente" la penale sino al momento in cui la fornitura/servizio sarà prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal "Contraente" ovvero tramite escussione delle garanzie eventualmente presentate. Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il "Contraente" e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il "Contraente" rinuncia con la sottoscrizione della presente lettera commerciale. Qualora il "Contraente" cessi in tronco la fornitura/servizio, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, se presentato, senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui non siano già stata prevista diversa disciplina nella richiesta di offerta o in altro documento già sottoposto dall'Amministrazione prima della formale aggiudicazione.

ART. 16 IMPOSTA DI BOLLO

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell'imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha già rilasciato la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 contenente le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 17 INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

Il "Contraente", con la sottoscrizione della presente lettera commerciale, si obbliga a non cedere a terzi il contratto. Il mancato rispetto del divieto di cui al presente articolo comporta la risoluzione del contratto medesimo per colpa del contraente.

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Le parti, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico del "Contraente" in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il Contraente si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 20 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice" non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto. Pertanto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del "Codice" la presente lettera commerciale costituisce, a tutti gli effetti, contratto tra le parti stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale, che si intende apposta anche per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tutte le spese eventuali relative al presente contratto ed ogni altra commessa e conseguente, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del "Contraente". Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione

in arbitri.

ART. 22 NULLITA' DEL CONTRATTO

Il "Contraente" dichiara altresì di non aver conferito attività lavorative o professionali nei confronti di soggetti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego hanno svolto attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. (Rif. Art. 53 comma 16-ter Del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.). Il contratto stipulato con la Ditta che si trova nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. è nullo.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" oltre che nel Codice Civile. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata preceduta da una procedura di gara sono altresì applicabili le norme e le prescrizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale notificato in tale sede, al quale si rinvia per quanto non previsto dalla presente lettera commerciale e che, sebbene non allegato materialmente, si intende conosciuto ed accettato tra le parti. Sono altresì applicabili e qui richiamati integralmente "per relationem" i contenuti espressi nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, quali documenti da considerare come parte integrante della proposta e del contratto e, in quanto tali, impegnativi per il "Contraente" che, sebbene non allegati materialmente, si intendono conosciuti ed accettati tra le parti.

ART. 24 NORME FINALI

Le parti dichiarano che non risultano a tutt'oggi convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per prodotti analoghi per cui non è stato possibile adottare i parametri prezzo/qualità delle convenzioni medesime come base d'asta al ribasso e come limite massimo di acquisto ai sensi dell' art. 26, 3° c. della Legge n. 488/1999 così come modificata dal Decreto Legge n. 168/2004 convertito con modificazioni nella Legge 191/2004.

Ai sensi dell'art. 18 del "Codice" la presente lettera commerciale è stipulata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale, che si intende apposta anche per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ricordando che la fornitura / servizio in oggetto avverrà su richiesta del Servizio competente, **si precisa che la presente non costituisce buono d'ordine.**

Copia della presente comunicazione dovrà essere ritornata, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, **esclusivamente via PEC all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it**, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Ditta per accettazione, unitamente all'indicazione del **conto corrente dedicato**. nonché delle **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso.

Se prevista in ragione dell'importo contrattuale, dovrà essere fornita evidenza oggettiva del versamento dell'imposta di bollo prevista dal precedente art. 17, trasmettendo apposita ricevuta o documentazione equivalente comprovante quanto prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice".



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Si evidenzia che la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE: In caso di mancata restituzione della presente lettera, firmata per accettazione, non si procederà all'emissione del buono d'ordine né al pagamento delle fatture.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE
DOTT. GIANNI MUSSO**

PER ACCETTAZIONE

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA**

Data _____

GM/dm

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e trasmesso con posta elettronica certificata.